


AZIENDA SOCIALE CENTRO LARIO E VALLI

*Ufficio di Piano dei Servizi e degli Interventi Sociali
dei Comuni appartenenti al Distretto di Menaggio*

Sede legale: Via Lusardi 26 - 22017 Menaggio (Co)

Sede operativa: Via a Porlezza n 10 - 22018 Porlezza (Co) - fraz. Tavordo

Tel 0344/30274 - Fax 0344/70299- e-mail ufficiodipiano@aziendasocialeclv.it - P.I. 02945720130



CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI ASSISTENZA SCOLASTICA DISABILI

PERIODO

1 SETTEMBRE 2014 – 30 GIUGNO 2015

Articolo 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'erogazione da parte della ditta appaltatrice del Servizio di Assistenza Scolastica Disabili da effettuarsi nei Comuni del Distretto di Menaggio (Argegno, Bene Lario, Blessagno, Carlazzo, Casasco, Castiglione, Cavargna, Cerano, Claino con Osteno, Colonno, Corrido, Cusino, Dizzasco, Grandola, Griante, Laino, Lanzo, Menaggio, Pello, Pigra, Plesio, Ponna, Porlezza, Ramponio, San Bartolomeo Val Cavargna, San Fedele Intelvi, San Nazzaro, Val Cavargna, S. Siro, Sala Comacina, Schignano, Tremezzina, Val Rezzo e Valsola), per conto dell'Ufficio di Piano dei Servizi e degli Interventi Sociali, afferente dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli.

Articolo 2

OGGETTO DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Scolastica Disabili è costituito dal complesso di prestazioni poste in essere da assistenti educatori e finalizzate all'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con disabilità, tenendo presente che possono essere comprese anche le disabilità di tipo sensoriale, iscritti alle Scuole dell'Infanzia, alle Scuole primarie ed alle Scuole secondarie di primo e di secondo grado del territorio, nonché alla effettiva integrazione scolastica e sociale degli stessi.

L'obiettivo del servizio è inoltre quello di offrire una risposta ai bisogni rilevati, attraverso una rete di servizi territoriali che favoriscano uno sviluppo armonico e completo della personalità dei bambini e dei ragazzi in situazione di disabilità inseriti nelle scuole del territorio.

Le prestazioni previste dal Servizio si caratterizzano sia in senso preventivo, ossia volte a favorire l'inserimento dell'alunno nel contesto scolastico, sia in termini di sostegno diretto al bambino al fine di salvaguardare la qualità di vita del bambino stesso e dell'intero gruppo classe.

L'assistente educatore, nel limite delle proprie competenze e sotto la diretta responsabilità didattica dei docenti, collabora con gli insegnanti ed il personale della scuola per l'effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche, ricreative e formative previste dal Piano dell'Offerta Formativa.

Il Servizio di Assistenza Scolastica a favore di alunni disabili viene realizzato nell'ambito di una progettazione più complessa relativa al bambino, effettuata dagli operatori professionali competenti della situazione (Servizio di neuropsichiatria, assistente sociale referente ed insegnanti).

L'intervento di Assistenza Scolastica a favore di alunni disabili deve essere flessibile e si deve realizzare attraverso progetti adatti a situazioni specifiche e deve avere come finalità la promozione di un processo di integrazione reale dell'alunno nel contesto scolastico.

Articolo 3

ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO E ORARIO

a) Ammissioni e dimissioni

L'individuazione degli utenti del servizio è di competenza esclusiva dell'assistente sociale dell'Azienda che, operando su delega dei Comuni sottoscrittori del Piano di Zona, valuta ogni singola situazione e predispone l'affiancamento degli alunni in difficoltà da parte di un operatore per l'assistenza e l'autonomia personale, attraverso la definizione del piano di assistenza, con l'indicazioni di qualità e quantità degli interventi necessari.

Nello specifico l'individuazione degli utenti avverrà a seguito di richiesta da parte della scuola in cui il minore è inserito, corredata da apposita certificazione sanitaria redatta dal servizio di neuropsichiatria infantile.

Il piano per ogni singolo utente sarà comunicato di volta in volta alla ditta appaltatrice dall'assistente sociale dell'Azienda.

b) Organizzazione del servizio

Il servizio è operativo e dovrà essere garantito, di regola, su sei giorni settimanali non festivi, da lunedì a sabato, sono fatte salve diverse richieste del coordinatore tecnico in base alle effettive esigenze dell'utente, nell'arco della giornata nel rispetto delle principali esigenze dell'utenza fruitrice. L'orario di servizio massimo giornaliero dovrà coprire la fascia compresa tra le ore 8:00 e le ore 18.00.

Il calendario d'intervento verrà comunicato preventivamente ad ogni singolo utente.

La ditta aggiudicatrice dovrà impiegare nel servizio personale, avente i requisiti di cui al seguente articolo, idoneo allo svolgimento delle mansioni richieste. La ditta dovrà prevedere altresì un'operatività che garantisca la continuità dell'intervento da parte degli stessi operatori, prevedendo e garantendo in ogni caso, adeguate modalità di sostituzione del personale per qualsiasi causa assente.

Per l'effettuazione del servizio il personale della ditta dovrà utilizzare proprio mezzo di trasporto o mezzo di proprietà della ditta aggiudicataria. Il costo del carburante è compreso nel costo complessivo orario.

Il servizio attivato, non potrà essere interrotto per nessun motivo.

La ditta aggiudicatrice dovrà procedere alla definizione dell'orario del personale impiegato nell'appalto sulla base dei piani educativo assistenziali redatti dal coordinatore tecnico del servizio.

Oltre alle prestazioni presso l'utente, il personale impiegato dalla ditta appaltatrice, impiegato nell'appalto, dovrà partecipare attivamente ad apposito incontro mensile di circa n° 2 ore per il coordinamento e l'adeguata valutazione dell'intervento effettuato.

Articolo 4

REQUISITI DEL PERSONALE IMPIEGATO

La ditta aggiudicataria dovrà assegnare ed impiegare per l'espletamento di tale appalto, personale professionale qualificato in possesso delle necessarie autorizzazioni e qualifiche professionali.

Nello specifico per lo svolgimento del servizio in appalto, a seconda delle competenze professionali richieste, si prevede la presenza di **assistenti educatori**, ossia operatori con curriculum formativo e professionale che possa ritenersi coerente con il servizio in oggetto (diploma di Istituto Magistrale, diploma di Dirigente di Comunità, ovvero titolo di studio equipollente o esperienza nel settore).

La valutazione dell'idoneità degli operatori proposti dalla ditta appaltatrice verrà effettuata, caso per caso, dai Responsabili dell'Ufficio di Piano dell'Azienda Sociale Centro Lario e Valli unitamente all'assistente sociale referente.

La ditta ha l'obbligo di comunicare all'avvio del servizio e ogni qualvolta vi sia una variazione entro 7 giorni consecutivi, l'elenco del personale operante con l'indicazione della specifica qualifica professionale, entro il termine.

La ditta dovrà impiegare per il servizio e per tutta la durata del contratto il medesimo personale al fine di garantire la continuità del servizio. Non saranno tollerati turnover, se non per cause di forza maggiore, ed indipendenti dalla volontà dell'aggiudicatario. A tal fine la stazione appaltante potrà procedere ove la gestione del personale da parte della ditta aggiudicatrice si riveli lesiva dell'efficacia del servizio, alla rescissione del contratto.

Il personale impiegato dovrà essere dotato di tesserino di riconoscimento con indicazione di nominativo, e di appartenenza alla ditta aggiudicatrice.

Il personale dovrà effettuare le prestazioni di propria competenza con diligenza e riservatezza, seguendo il principio della collaborazione con ogni altro operatore, ufficio, o struttura con cui vengono in contratto in ragione del servizio.

Il personale della ditta è tenuta a mantenere il segreto professionale ai sensi art. 622 c.p., su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti.

Alla ditta ed al suo personale è vietato l'utilizzo per scopi commerciali, di proselitismo di qualsiasi tipo, di dati e informazioni di cui sono venuti a conoscenza in ragione del servizio espletato, nonché qualsiasi attività di carattere commerciale o di proselitismo sia essa svolta direttamente, o in qualità di intermediari, o per interposta persona presso gli utenti del servizio o i familiari degli stessi, o in occasione delle prestazioni oggetto del presente appalto.

Il personale dovrà essere munito a spese della ditta aggiudicatrice ed utilizzare, ogni dispositivo di protezione individuali necessario in ragione delle attività da compiere.

La ditta aggiudicataria deve impegnarsi ad assicurare la formazione e l'aggiornamento del personale in servizio presso l'ente affidante, con costi a proprio carico, con personale qualificato, per un monte ore minimo annuale di 16 ore. Tali attività devono essere opportunamente documentate.

Articolo 5

RAPPORTO TRA OPERATORI E UTENTI

Gli operatori sono tenuti a mantenere un comportamento rispettoso della dignità e della riservatezza dell'utente, a rispettare il segreto d'ufficio, a rispettare quanto concordato con il servizio inviante relativamente al piano personalizzato di lavoro, nonché ad attuare eventuali collegamenti con altri servizi socio sanitari territoriali nell'ambito delle indicazioni fornite dal servizio sociale.

È fatto divieto all'ente affidatario e ai singoli operatori di ricevere qualsiasi tipo di compenso dagli utenti per le prestazioni svolte nell'ambito del servizio convenzionato oggetto del presente capitolato.

È vietato al personale dell'ente affidatario prestare servizi retribuiti a titolo personale agli utenti del servizio in oggetto.

Articolo 6

RISPETTO D.LGS. 196/2003

La ditta aggiudicatrice è tenuta all'osservanza del D.Lgs. 196/2003, e successive modificazioni. A tal fine dovrà comunicare al momento della stipulazione del contratto il nominativo del responsabile per la sicurezza e del medico competente.

Articolo 7

RUOLO E FUNZIONI SPECIFICHE DEGLI OPERATORI

La complessità del servizio e le problematiche che derivano dal dover rispondere ai bisogni di un'utenza differenziata richiedono per il perseguimento degli obiettivi la definizione di un metodo di lavoro degli operatori che sia complementare a quello svolto dal servizio inviante ed il più possibile collegato con gli altri servizi territoriali.

Il ruolo dell'operatore viene pertanto sinteticamente definito come segue:

- sulla base dell'organizzazione generale del servizio determinata dal servizio sociale, l'operatore traduce in compiti operativi specifici il programma di lavoro definito per ciascun utente
- periodicamente (mensilmente o al bisogno) verifica con il servizio l'andamento del servizio svolto nei confronti degli utenti
- punto di riferimento dell'operatore rispetto al piano di lavoro è l'assistente sociale e, in via subordinata, per le questioni organizzative e operative (orario di lavoro, emergenze, ecc.) il coordinatore dell'ente affidatario

Le funzioni specifiche dell'operatore addetto all'assistenza vengono sinteticamente descritte come segue:

- attuare operativamente il programma e le prestazioni definite per ogni singolo utente secondo il piano individualizzato concordato con il servizio inviante

- curare la documentazione di attestazione delle presenze giornaliere per ogni utente
- curare la promozione della solidarietà familiare, del vicinato e del volontariato al fine di affrontare le situazioni di emarginazione e di solitudine in cui molti utenti si trovano
- segnalare tempestivamente al servizio inviante l'insorgere di ogni eventuale problema e/o variazione della situazione familiare che possano comportare modifiche rispetto al programma di interventi previsto
- svolgere una relazione trimestrale (o al bisogno) che contenga la descrizione dell'andamento del servizio ed una valutazione dettagliata dello stesso

Articolo 8

RUOLO E FUNZIONI SPECIFICHE DEL COORDINATORE DEL SERVIZIO

Il coordinatore del servizio, designato dalla cooperativa, assume il ruolo di referente privilegiato al quale l'assistente sociale si rivolge per questioni relative al personale, al funzionamento dell'équipe ed alla gestione del servizio.

In particolare ad esso compete:

- garantire adeguata supervisione al personale in servizio sia sotto il profilo della metodologia professionale, con particolare riferimento all'operatività con i singoli casi ed al lavoro di gruppo, sia sotto il profilo dell'adeguata assunzione del ruolo professionale
- rilevare i bisogni formativi del personale in servizio al fine di proporre il percorso formativo previsto dal presente capitolato
- assicurare forme di controllo del personale, con particolare attenzione al rispetto degli orari previsti nella programmazione settimanale, delle indicazioni professionali ricevute e della normativa relativa alla sicurezza sul lavoro
- favorire il raccordo tra l'Azienda Sociale e l'ente affidatario

Il coordinatore dovrà pertanto garantire:

- la partecipazione, su richiesta dell'ente inviante, alle riunioni di coordinamento programmate dall'assistente sociale e da momenti di verifica con l'Azienda Sociale
- la presenza fisica presso la sede operativa dell'ente appaltante e la reperibilità telefonica
- la gestione delle comunicazioni telefoniche e scritte, relative alla presenza del personale ed alle sostituzioni
- la capacità di assumere decisioni immediate in merito alla programmazione degli interventi, qualora questo si rendesse necessario per esigenze improvvise ed indifferibili, presentatesi negli orari di reperibilità o su precisa indicazione dell'ente affidatario.

Articolo 9

RECAPITO TELEFONICO

La ditta aggiudicatrice si impegna a fornire apposito recapito telefonico in funzione durante l'orario di servizio, nonché recapito telefonico per reperibilità straordinaria nei giorni festivi.

Articolo 10

GARANZIE E RESPONSABILITA'

La ditta appaltatrice è responsabile dei danni che dovessero occorrere agli utenti del servizio o a terzi, nonché agli operatori stessi, nel corso dello svolgimento delle attività ed imputabili a colpa o volontà dei propri operatori o derivanti da gravi irregolarità o carenze nelle prestazioni, o inosservanza delle disposizioni contrattuali e di legge. A tal fine dovrà procedere alla stipula di assicurazione per la responsabilità civile verso terzi di importo non inferiore a Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00) per singolo sinistro. Copia della polizza dovrà essere presentata all'Azienda anteriormente alla stipulazione del contratto.

Articolo 11

TRATTAMENTO DEI LAVORATORI

La ditta aggiudicatrice, ancorché non aderente ad associazioni firmatarie si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti, e se cooperative, anche nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultante dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni datoriali e dei lavoratori maggiormente rappresentative, nonché a rispettarne le norme e le procedure previste dalla legge, alla data dell'offerta e per tutta la durata dell'appalto. L'obbligo permane anche dopo la scadenza dei sindacati contratti collettivi fino alla loro sostituzione. L'aggiudicatario è inoltre tenuto all'osservanza e all'applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale e dei soci lavoratori nel caso di cooperative.

La stazione appaltante potrà richiedere in qualsiasi momento alla ditta aggiudicatrice, e comunque con cadenza almeno quadrimestrale dell'esibizione del libro matricola, dei modelli DM10, dei fogli paga e di ogni ulteriore documentazione che si ritenesse necessaria all'accertamento e verifica della corretta attuazione degli obblighi inerenti l'applicazione del CCNL di riferimento e delle leggi in materia previdenziale, assistenziale e assicurativa.

Articolo 12

DURATA DEL CONTRATTO

Il contratto d'appalto avrà durata per il periodo dal 1 settembre 2014 al 30 giugno 2015, anche nelle more della stipulazione del contratto.

Articolo 13

DIMENSIONI DELL'APPALTO

Il monte ore per l'effettuazione del servizio di assistenza scolastica disabili che dovrà essere assicurato, durante l'appalto è definito in presunte **n° 8.500 ore** di assistente scolastico. Tale monte ore non comprende il tempo impiegato per i trasferimenti da un utente all'altro, comprende invece quello necessario per gli incontri mensili di monitoraggio, previsti per n° 2 ore per operatore impiegato.

L'importo a base d'asta è definito nel costo orario di € **20,82** (venti/82) IVA compresa nella misura di legge per l'assistente educatore, definendo pertanto l'importo presunto a base d'asta complessivo di **Euro 176.970,00** (centosettantaseimilanovecentosettanta/00) IVA compresa nella misura di legge.
L'Azienda si riserva la facoltà di variare in più o in meno rispetto alle prestazioni previste.

Articolo 14

ADEGUAMENTO PREZZO

Il corrispettivo relativo al servizio rimarrà invariato per i primi 12 mesi. A norma dell'art. 115 del D.Leg. 163/2006, per i successivi anni, alla ditta verrà riconosciuto annualmente un aggiornamento dei prezzi unitari dell'appalto pari al 75% dell'aumento del costo della vita calcolato dall'istat per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di dicembre dell'anno precedente.

Articolo 15

PAGAMENTO DEI CORRISPETTIVI

Il corrispettivo offerto resterà invariato e valido per l'intero periodo di durata dell'appalto.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà sulla base delle ore di prestazione effettuate mensilmente, dietro presentazione di apposita fattura, ed entro i 60 giorni successivi.

Le fatture dovranno indicare esclusivamente le ore effettuate per l'esecuzione del servizio in base alle prestazioni richieste e previste dai piani di assistenza, alla fattura dovrà essere accompagnata relazione con l'indicazione delle prestazioni effettuate presso i singoli utenti.

Articolo 16

SUBAPPALTO

È ammesso il subappalto nei limiti previsti dal Codice dei Contratti, purché le singole prestazioni vengano dichiarate in sede di presentazione dell'offerta.

Articolo 17

CESSIONE DEL CONTRATTO E DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità salvo quanto previsto dall'art.116 D.Lgs. 163/2006.

La cessione del credito è ammessa nei limiti e con le modalità previste dall'art.117 D.Lgs. 163/2006.

Articolo 18

CAUZIONE DEFINITIVA

La ditta aggiudicataria dovrà presentare anteriormente alla stipulazione del contratto d'appalto, cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale, da rendersi nelle forme di legge, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti.

Articolo 19

CONTROLLI E VERIFICHE

L'Azienda procederà durante tutta la durata dell'appalto ai controlli ritenuti necessari per la verifica del regolare ed efficiente funzionamento del servizio, nonché della qualità delle prestazioni erogate.

Articolo 20

PENALI

Nel caso in cui, per qualsiasi motivo imputabile alla ditta aggiudicatrice e da questa non adeguatamente giustificato, il servizio non venga espletato anche per una sola ora, o non sia conforme a quanto previsto dal capitolato speciale, o del piano di assistenza, è prevista una penale di Euro 150,00 (centocinquanta/00) per singolo evento verificatosi, da sommarsi ad una somma di Euro 20,00 (venti/00) per ogni ora di servizio prevista dal piano di assistenza e non effettuata.

A seguito della terza inadempienza, il contratto s'intenderà risolto in danno dell'aggiudicataria, procedendo a tal fine alla riscossione della cauzione definitiva.

Per la mancata indicazione del personale impiegato o delle qualifiche o la mancata comunicazione nel termine di cui all'art. 4 Euro 50,00 (cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo.

Nel caso in cui si accerti lo svolgimento di attività da parte del personale della ditta impiegato vietata ai sensi dell'art. 4 è prevista una penale di Euro 1.000,00 (mille/00), fatta salva la possibilità per l'Azienda nei casi più gravi di procedere alla risoluzione del contratto.

Nel caso in cui a seguito della verifica di cui all'art. 8, si rilevasse l'inadempimento degli obblighi della ditta aggiudicataria di carattere contrattuale o previdenziale nei confronti dei lavoratori impiegati nell'appalto, si procederà alla risoluzione del contratto in danno della ditta aggiudicataria, interdicensi altresì la ditta stessa dalla partecipazione a successive gare presso l'Azienda per anni 10.

Articolo 21

SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese consequenziali alla stipulazione del contratto restano a carico della ditta aggiudicataria.